




**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
I REPARTO**

*- Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari -*

**COMPENDIO**

**in materia di collocamento in congedo per limiti di età, a domanda,  
per infermità e per passaggio agli impieghi civili di ispettori,  
sovrintendenti e appartenenti al ruolo appuntati e finanziari.**



***Circolare n.44000/1220 dell'11 febbraio 2004***

## 5. CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER INFERMITA'

### 5.1. GENERALITA'

Le vigenti norme di stato prevedono tassativamente che i militari in servizio devono possedere l'**idoneità psico-fisica incondizionata al servizio** per essere impiegati ovunque, presso reparti, specialità, comandi, uffici ed a bordo per i militari del contingente di mare.

La perdita in via **permanente** di tale fondamentale requisito determina l'immediata cessazione dal servizio del militare.

I giudizi sul possesso o meno dell'idoneità fisica sono riservati alla competenza delle Autorità Sanitarie Militari, da individuare, **sia per il personale in servizio permanente, sia per quello in ferma volontaria**, nelle Commissioni Medico Ospedaliere e nelle Commissioni Mediche di 2<sup>a</sup> Istanza.

Per quanto riguarda, invece, i "finanziari ausiliari", gli stessi devono essere inviati "in osservazione" presso gli ospedali militari.

Il provvedimento ha generalmente decorrenza dal giorno stesso in cui è stato pronunciato il giudizio, a meno che questo non sia assunto al termine del periodo massimo di inidoneità fruibile dagli interessati, nel qual caso gli effetti dello stesso decorrono retroattivamente dal giorno successivo all'ultimo giorno di assenza per malattia.

Qualora, inoltre, la decorrenza della riforma coincida con quella dell'invio in congedo degli interessati per altra causa autonomamente operativa (limiti di età, domanda, passaggio agli impieghi civili, ecc.), la cessazione dal servizio deve essere disposta per tale ultima causa.

### 5.2. ISTRUTTORIA E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Ad avvenuta emanazione di un giudizio di riforma espresso dalle competenti Autorità Sanitarie, ne sarà data preventiva ed immediata comunicazione a mezzo messaggio al Comando Generale – I Reparto – Pe.I.S.A.F. in conformità allo schema in allegato 12.

Al fine di emanare il provvedimento formale e facendo seguito al messaggio preliminare, risulta necessario attivare un'apposita procedura affinché ogni trattazione, costituita dalla sottoelencata documentazione, sia correttamente istruita ed inoltrata, in plico chiuso, al Comando Generale – I Reparto – Ufficio Pe.I.S.A.F. per il relativo controllo:

- a. determinazione in copia conforme all'originale, predisposta secondo uno degli allegati da 13 a 46;

- b. copia del foglio matricolare aggiornato di tutte le variazioni avvenute fino alla data della riforma;
- c. estratto dell'atto di nascita o certificato di nascita (anche in copia conforme) oppure dichiarazione sostitutiva;
- d. prospetto degli assegni;
- e. verbale di riforma (esclusi i finanziari ausiliari);
- f. foglio di proposta a rassegna (solo per i finanziari ausiliari);
- g. copia dei provvedimenti di riconoscimento da causa di servizio delle infermità che hanno determinato la permanente inidoneità;
- h. dichiarazione prevista al successivo punto 6.2.b.(2), qualora il giudizio di riforma comporti comunque l'idoneità al transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex art.14, comma 5, Legge 28 luglio 1999, n.266;
- i. estratto del processo verbale in copia conforme, munito della notifica di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001, n.461.

Ricevuta la prescritta documentazione sanitaria è necessario che questa sia sempre **scrupolosamente ed attentamente controllata**, avendo cura di accertare che:

- J. sia espressamente indicato sul verbale di riforma, la categoria del congedo in cui collocare l'interessato (**congedo assoluto o riserva**), come previsto dalla circolare del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Sanità Militare n.4/1/ML/102/2003/ML5-30 in data 9 giugno 2003, in allegato 47;
- K. l'inidoneità sia qualificata come permanente;
- l. il giudizio sulla idoneità, come indicato nel messaggio n.116728 in data 29 marzo 2002 e ribadito anche al successivo punto 6., sia contestualmente notificato all'interessato (D.P.R. n.461/2001) a mezzo di estratto del processo verbale o di sua copia conforme ove, in calce, risulti la facoltà di ricorrere entro 10 giorni alla Commissione Medica di 2<sup>a</sup> Istanza;
- m. nel caso di infermità **già riconosciuta** SI dipendente da causa di servizio, siano riportati gli estremi completi dei provvedimenti di riconoscimento.

I documenti sanitari eventualmente incompleti o errati, prima della notifica, saranno prontamente restituiti all'Autorità Sanitaria che li ha emanati per la loro rettifica.

Gli organi responsabili in sede periferica della predisposizione delle trattazioni e della definizione della posizione dei militari sono naturalmente costituiti dai comandi di Corpo di cui all'art. 1 del F.O. n. 47 datato 29 ottobre 2001 e successive modificazioni e integrazioni.